

3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d'impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

⁽¹⁾ GU 2022, L 87 I, pag. 44.

⁽²⁾ GU 2022, L 87 I, pag. 1.

Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — A2B Connect e a. / Consiglio

(Causa T-307/22)

(2022/C 276/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: A2B Connect BV (Purmerend, Paesi Bassi), BIT BV (Ede, Paesi Bassi), Freedom Internet BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Oranje, avvocatata)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- a norma dell'articolo 263 TFUE, annullare il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾ e la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽²⁾; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione ed il regolamento impugnati non troverebbero fondamento normativo rispettivamente nell'articolo 29 TUE e nell'articolo 215 TFUE, e/o sul fatto che il convenuto avrebbe agito al di fuori della sua sfera di competenza quale sancita dai Trattati, in particolare dal titolo V del TUE.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l'articolo 11 e l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento e la decisione impugnati violerebbero l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e costituirebbero una violazione delle regole di diritto relative all'applicazione dei Trattati, più precisamente dei principi generali di buona amministrazione.

⁽¹⁾ GU 2022, L 65, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2022, L 65, pag. 5.

Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — PC / Consiglio

(Causa T-309/22)

(2022/C 276/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PC (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽²⁾ (in prosieguo: gli «atti impugnati») nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente su un errore di valutazione del Consiglio nell'includere il nome del ricorrente negli elenchi allegati degli atti impugnati. Il ricorrente sostiene quanto segue:

- la motivazione del Consiglio per l'inclusione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi sarebbe sostanzialmente errata;
- il Consiglio non addurrebbe ragioni individuali, specifiche e concrete per motivare l'imposizione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, e la motivazione adottata non sarebbe sufficientemente dettagliata, in violazione degli obblighi del Consiglio;
- le prove fornite non sarebbero sufficienti a giustificare l'inclusione del ricorrente negli elenchi di cui agli atti impugnati.

⁽¹⁾ GU 2022, L 87 I, pag. 44.

⁽²⁾ GU 2022, L 87 I, pag. 1.

Ricorso proposto il 25 maggio 2022 — AMO Development/EUIPO (Strumenti medici)

(Causa T-311/22)

(2022/C 276/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AMO Development LLC (Santa Ana, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Day, Solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Disegno o modello controverso: Disegni o modelli dell'Unione europea n. 2 712 885-0001 e n. 2 712 885-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2022 nel procedimento R 1433/2021-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.
-